

**SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 27/2011**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione)		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2011) 245 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2011/0105 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	05/05/2011		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	05/05/2011		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	01/07/2011		
<b>ASSEGNATO IL</b>	06/05/2011		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	10 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	16/06/2011
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 12 <sup>a</sup> , 13 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	09/06/2011
<b>OGGETTO</b>	La presente proposta di regolamento raccoglie, coordina ed aggiorna la normativa comunitaria relativa all'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Art. 192, paragrafo 1, del TFUE, per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, e art. 207 del TFUE, per quanto riguarda la politica commerciale comune.		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	CONFORME: si condivide la valutazione della Commissione secondo la quale l'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose comportano aspetti transnazionali che possono essere affrontati adeguatamente al livello dell'Unione europea, mentre non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione stessa.		
<b>PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ</b>	CONFORME: le novità introdotte dalla proposta di regolamento appaiono congrue agli obiettivi che si intende perseguire.		

## ANNOTAZIONI

L'atto in titolo propone una rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 del 17 giugno 2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, tenendo conto del successivo regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. La proposta di regolamento apporta alcune modifiche tecniche alle disposizioni operative riguardanti la definizione e l'armonizzazione della terminologia esistente e la necessità dell'uso del numero di riferimento identificativo per le esportazioni non soggette a notifica di esportazione (articoli 3 e 19). Altre novità significative della proposta riguardano:

- la partecipazione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche alle funzioni amministrative, tecniche e scientifiche necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per assistere la Commissione nello svolgimento delle funzioni di sua competenza (articoli 6 e 24);
- le modifiche alla procedura del cosiddetto "consenso esplicito" da parte del paese importatore (art. 14, paragrafo 7). In considerazione del fatto che troppo spesso il consenso tarda ad arrivare (si parla di mesi o addirittura di anni), la proposta prevede in alcuni casi limitati e solo una volta trascorsi 60 giorni dalla richiesta, di procedere alle esportazioni in via temporanea mentre continuano le procedure per ottenere il consenso esplicito;
- l'adeguamento al Trattato di Lisbona relativamente alle disposizioni sulla rappresentanza esterna dell'Unione e alle procedure di comitatologia (art. 5 e articoli da 26 a 29). Per un periodo di tempo indeterminato alla Commissione viene conferito il potere di adottare particolari misure attraverso atti delegati (art. 23). In qualsiasi momento il Parlamento europeo o il Consiglio possono procedere alla revoca di tali poteri.

La proposta è inoltre finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi pur rimanendo pienamente conforme alle politiche e agli obiettivi esistenti intesi a tutelare la salute umana e l'ambiente nel suo complesso.

Nell'ambito delle riunioni delle autorità nazionali designate ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008, le modifiche previste dalla presente proposta sono state illustrate alle parti interessate, vale a dire industrie, ONG e Stati membri, ed hanno ottenuto un giudizio unanimemente favorevole. Trattandosi comunque di modifiche di piccola entità, la Commissione non ha ritenuto necessario effettuare una consultazione formale delle parti interessate, né una valutazione d'impatto delle novità previste dal riesame.

Sia il regolamento (CE) n. 689/2008, sia la presente proposta di rifusione attuano la Convenzione di Rotterdam, entrata in vigore nel 2004, relativamente alla procedura di previo assenso informato (PIC, Prior Informed Consens) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. La Convenzione come anche i regolamenti sono finalizzati a promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione fra le parti nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose, per un uso ecocompatibile di tali sostanze.

Si segnalano, infine, gli allegati alla presente proposta contenenti l'elenco delle sostanze chimiche soggette ad obbligo di notifica di esportazione e di notifica o procedura PIC (di cui all'art. 7), e l'elenco delle sostanze chimiche e degli articoli soggetti a divieto di esportazione (di cui all'art. 15).